



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente - relatore
Eugenio MUSUMECI	giudice
Marzia DE FALCO	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n° 74234 del ruolo d'udienza, nei confronti di:

MANCINI Nicola, nato a Napoli il 22/4/1959, residente in Napoli, Via Cisterna dell'olio, 13, indirizzo posta certificata nic.mancini@pec.it

e concernente il conto iscritto al n° 22440, avente per oggetto la gestione, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, del fondo per piccole spese del Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale.

Visti gli atti di causa,

uditi alla pubblica udienza del giorno 13 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario Serena Palomba, il relatore Paolo Novelli, il rappresentante del pubblico ministero in persona del VPG Mauro Senatore; non comparso l'agente contabile.

Ritenuto in

FATTO

In data 4 luglio 2022 veniva depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, a mezzo SIRECO, il conto reso dal sig. Nicola Mancini per la gestione, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, del fondo per piccole spese del Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale.

Il conto, redatto su modello 23, dedicato alla rendicontazione dell'economo, approvato con il d.P.R. 194/1996, non riportava movimentazioni di spesa ma la sola indicazione dell'anticipazione di euro 1.000,00 ricevuta nel mese di gennaio con mandato n. 336/2020 e della reversale, di pari importo, di restituzione a fine anno del fondo economale mediante versamento in tesoreria (n. 3482/2020).

Pertanto, con nota istruttoria del 3 maggio 2023 veniva richiesta all'Ateneo la trasmissione della documentazione (obbligatoriamente) prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c. nonché dei regolamenti e degli altri atti disciplinanti le spese economali nell'esercizio finanziario di riferimento e di tutta la documentazione ritenuta comunque utile al fine della verifica della regolarità della gestione pur nella dichiarata (in conto) assenza di spese.

L'Università provvedeva in data 31 maggio 2023 a dar seguito alla richiesta istruttoria depositando documentazione dalla quale era evincibile che, contrariamente a quanto indicato in conto, nell'esercizio finanziario vi erano stati n. 17 movimentazioni di spesa, non annotate nemmeno nel registro di cassa tenuto dall'agente contabile, per un importo complessivo di euro 347,49 che era stato reintegrato all'economo con mandato di pagamento n. 3481 del 6 dicembre 2020.

Esaminati, pertanto, gli atti, il magistrato assegnatario dell'esame del conto sollevava vari rilievi in ordine a questioni incidenti sia sulla procedibilità che sulla sua regolarità. In particolare, sotto quest'ultimo profilo, evidenziava che il conto era privo di ogni indicazione delle spese effettuate e del reintegro ricevuto.

La relazione indicava nel dettaglio le spese ed i motivi dei rilievi, concludendo con la richiesta di iscrivere a ruolo d'udienza, ex art. 147, comma 2, C.G.C., del conto 22440 reso dal sig. Nicola Mancini per la gestione, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, del fondo per piccole spese del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale affinché ne fosse dichiarata l'irregolarità, con condanna dell'agente contabile al pagamento di euro 333,39 o della maggiore o minore somma ritenuta dovuta, o, comunque, la sua improcedibilità o inammissibilità.

Pertanto, con decreto era fissata l'udienza per la trattazione del giudizio.

Il P.M. rassegnava le proprie conclusioni in conformità con la relazione chiedendo la condanna al pagamento delle somme sopra indicate.

Nelle more, il contabile Nicola Mancini comunicava tramite p.e.c., pur disconoscendo la fondatezza degli addebiti, la propria disponibilità a saldare gli importi dovuti.

In seguito, il medesimo trasmetteva la nota dell'Università degli studi l'Orientale recante in allegato la quietanza relativa all'incasso della somma di euro 333,39 per la specifica causale riferita al presente giudizio.

All'udienza odierna, chiamato il giudizio, il relatore dava atto della istanza del contabile e del deposito della quietanza relativa all'incasso delle somme.

Il P.M. concludeva in senso favorevole alla chiusura del giudizio. Non compariva l'agente contabile.

Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

Considerato in diritto

Il versamento da parte dell'agente contabile di un importo esattamente corrispondente alla somma delle irregolarità rilevate consente l'applicazione dell'art. 149, secondo comma CGC, laddove prevede che "quando il Collegio riconosce che i conti furono saldati [...] pronuncia il discarico [dell'agente dell'amministrazione]".

Pertanto, in applicazione della succitata disposizione il contabile Nicola Mancini deve essere scaricato da ogni addebito ed il giudizio sul conto iscritto al n° 22440 chiuso, essendo cessata la materia del contendere.

La definizione del presente giudizio pone altresì di affrontare la questione relativa alla regolazione delle spese, relativamente alla fase contenziosa procedente dalla fissazione dell'udienza pubblica.

Al riguardo, questo Collegio intende accedere a quell'orientamento che ritiene altresì soggetto il giudizio di conto alla disciplina in materia di regolazione delle spese.

Si trova difatti affermato che «[...] la natura processuale, pur sui generis, del giudizio di conto rende doverosa la statuizione sulle spese. Se è vero che, nell'ipotesi di cui all'art. 146 c.g.c. (che contempla il caso in cui il Magistrato designato depositi la relazione nella quale propone il scarico del contabile, in presenza di un conto in pareggio e regolare) o in quella di estinzione del giudizio ex art. 150 c.g.c., difetta - come nella c.d. *iurisdictio inter volentes* - quella contrapposizione tra tesi e antitesi che giustifica la pronuncia sulle spese, diversamente deve dirsi nel caso che ne occupa.

Nelle ipotesi di fissazione dell'udienza di discussione, di cui agli artt. 147-148 c.g.c. (tanto quanto nei giudizi di resa del conto), si applicano tutti i principi della giurisdizione contenziosa. Ne consegue, come indefettibile corollario logico-giuridico, che il provvedimento definitorio del giudizio debba recare la statuizione sulle spese. Trova, dunque, applicazione il generale dettato dell'art. 31 c.g.c., con la sola esclusione del suo secondo comma, con specifico riferimento ai giudizi di responsabilità; l'art. 7 c.g.c., che contempla il c.d. rinvio esterno al codice del rito civile, è destinato a integrare la disciplina processuale contabile, anche attraverso gli orientamenti giurisprudenziali che hanno dato attuazione ai singoli disposti processualciviltici (nella specie, gli artt. 91 ss. c.p.c.). Dato l'art. 31 c.g.c., avendo il contabile reso - a cagione del mancato deposito del conto - necessaria la celebrazione del processo (sull'applicazione del principio di causalità alla statuizione relativa agli oneri giudiziali, Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2021, n. 21823), le spese di giustizia si liquidano come in

dispositivo, in applicazione del principio, pacificamente attestatosi nella giurisprudenza di questa Corte, della soccombenza virtuale» (Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 104 del 2022).

Ebbene, traendo spunto dalle succitate affermazioni ritiene questo Collegio che la decisione delle spese sia dovuta ogni qual volta il giudizio di conto (superando l'ipotesi della diretta estinzione del conto su conforme proposta del relatore, senza accedere alla fissazione dell'udienza) venga trattato con celebrazione di apposita udienza collegiale (art. 147 CGC), unica sede dove, superando la antica fictio della costituzione del contabile sin dal deposito del conto (pur riprodotta dall'art. 140, comma 3 CGC), si inverte l'effettivo contraddittorio tra le parti e trovano soluzione le questioni poste dal magistrato relatore e le opposte domande.

Nel caso di specie, considerando il versamento effettuato dall'agente contabile nelle more della trattazione del giudizio, si ritiene di dover addebitare al medesimo le spese di giustizia maturate, da liquidarsi con nota a margine del presente atto.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni domanda ed eccezione contraria disattesa e respinta, visto l'art. 149, comma 2, CGC, scarica l'agente contabile Nicola Mancini da ogni addebito relativamente al conto iscritto al n° 22440 (fondo per piccole spese del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale anno 2020) e dichiara chiuso il giudizio di conto relativo.

Condanna il medesimo al pagamento delle spese di giustizia, liquidate come da nota a margine del presente atto.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.

IL PRESIDENTE – estensore

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 25/06/2024

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)